



Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale del Bilancio

- ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Gabinetto
- ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO
Gabinetto
- ALLE AZIENDE AUTONOME ED AMMINISTRAZIONI
AUTONOME
- ALLE RAGIONERIE CENTRALI PRESSO LE AMMINI-
STRAZIONI CENTRALI DELLO STATO
- AGLI UFFICI DI RAGIONERIA PRESSO LE AZIENDE
ED AMM.NI AUTONOME DELLO STATO

III

Divisione

Prot. N. 47352 Allegati Vari

OGGETTO: Analisi delle risultanze di consuntivo per servizi, programmi e progetti.

Il disposto dell'art. 22, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 stabilisce che, come per gli anni passati, si dovrà provvedere a fornire al Parlamento l'illustrazione dei dati di consuntivo anche per l'esercizio finanziario 1993.

Tale disposizione, com'è noto, prescrive che al rendiconto venga allegata una illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui vengano posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma di Governo.

D'altro canto, in passato anche la Corte dei conti ha avuto modo di osservare che alla necessaria razionalizzazione dell'azione amministrativa poteva giungersi anche attraverso lo strumento di una opportuna articolazione del bilancio per programmi e progetti, tramite cui pervenire all'analisi dei risultati conseguiti.

Gli elementi di cui sopra, giusta la disposizione medesima, integrano il rendiconto generale, il quale deve essere presentato entro il termine inderogabile del 30 giugno 1994, in modo da costituire un adeguato strumento di valutazione della gestione svolta.

Premesso quanto sopra, si invitano le Amministrazioni centrali e le Aziende ed Amministrazioni autonome a voler fornire con la dovuta sollecitudine le richieste note informative, che dovranno, comunque, pervenire alla Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale del Bilancio, divisione III, improrogabilmente entro il 10 giugno p.v., onde consentirne il necessario coordinamento. Al fine di evitare i rilevanti ritardi verificatisi negli anni precedenti, che, in taluni casi, non hanno permesso il rispetto della soprarichiamata normativa, si raccomanda il più rigoroso rispetto di detto termine.

In considerazione, poi, della necessaria omogeneità di esposizione, le Amministrazioni in indirizzo sono pregate di svolgere le analisi in parola seguendo le

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL' STATO - S. - Le preghiere per ogni lettera usata nel componimento, indicare nelle risposte al N. di Prot. della Divisione a cui si riferisce.

indicazioni di massima di cui alle "note tecniche" già trasmesse negli anni scorsi (delle quali ad ogni buon fine si invia copia) con gli adattamenti e le integrazioni derivanti dalle peculiarità proprie di ciascuna Amministrazione e, comunque, sulla scorta dei dati finanziari di cui all'elaborato allegato.

Attesa l'importanza dei sopra indicati adempimenti, si confida nella collaborazione di tutte le Amministrazioni interessate, assicurando la più ampia disponibilità per ogni chiarimento utile alla puntuale applicazione della richiamata normativa.

IL MINISTRO



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gi. Pizzelli", with a horizontal line underneath.

NOTE TECNICHE PER L'ANALISI DELLE RISULTANZE DI CONSUNTIVO PER SERVIZI, PROGRAMMI E PROGETTI

A) SPESE

Per quanto concerne le spese, la relazione si soffermerà sugli aspetti significativi dell'attività svolta nell'esercizio considerato in rapporto alle risultanze finanziarie della gestione.

Essa sarà strutturata in due parti: una premessa di carattere generale, nella quale saranno descritte le linee generali dell'azione politico-amministrativa svolta nell'esercizio in relazione agli obiettivi e agli indirizzi programmatici già esplicitati in sede di nota preliminare al bilancio di previsione; e una sezione dedicata all'analisi amministrativa per servizi e a quella funzionale per programmi e progetti, con analitica indicazione dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti.

In tale seconda parte, organicamente coordinata per tutto il Dicastero, le Amministrazioni dovranno con particolare attenzione considerare accanto ai singoli aggregati finanziari, individuati come centro di costo, i risultati conseguiti in termini di concrete realizzazioni di servizi, opere e beni, dando conto, in definitiva, dello stato di attuazione dei vari indirizzi programmatici deliberati.

L'individuazione e la quantificazione di tali centri di costo, secondo lo schema fissato dal richiamato articolo 22 della legge n. 468/1978, sono affidate da un lato alla classificazione amministrativa per rubriche e dall'altro alla classificazione funzionale per programmi e progetti di spesa, anche in relazione al disposto del quarto comma dell'art. 4 della medesima legge 468/1978, come si evince dall'unito elaborato meccanografico.

In tale documento la spesa di bilancio viene considerata per capitolo, distintamente per fase di gestione (impegni, pagamenti in conto competenza ed in conto residui, residui finali), nella seguente disaggregazione:

- per rubriche, in relazione ai servizi interessati;
- nell'ambito delle rubriche, per sezioni e livelli inferiori della classificazione funzionale in relazione all'individuazione dei programmi e progetti;
- nell'ambito del codice funzionale di terzo livello (ovvero di secondo livello, ove manchi il terzo), per categorie e livelli inferiori della codificazione economica, in relazione alla natura della spesa.

Sulla scorta di tali analitiche informazioni - le quali, pur essendo in qualche caso non definitivo in relazione ai tempi dell'elaborazione, consentono di avere un quadro sufficientemente certo dell'andamento dei centri di costo - *le Amministrazioni dovranno relazionare sui risultati conseguiti per ciascuna rubrica di bilancio, con distinto riferimento agli eventuali servizi che la compongono e, nel loro ambito, per ciascun aggregato funzionale.*

L'ulteriore disaggregazione economica degli aggregati funzionali ha lo scopo di fornire indicazioni, il più possibile dettagliate, sulla natura della spesa e sui destinatari dell'erogazione.

Sembrano questi ultimi, infatti, i parametri significativi cui rapportare una indicazione sia pure sommaria - passibile pertanto di tutte le integrazioni e i completamenti che dovessero ritenersi opportuni - degli elementi informativi intesi a determinare le concrete realizzazioni in termini di risultati conseguiti.

In tale quadro, le Amministrazioni esporranno, per ciascuna rubrica di spesa articolata per programmi e progetti secondo la classificazione funzionale, i seguenti elementi informativi, che - si ripete - rivestono carattere orientativo:

a) per le spese di personale in servizio, (Categoria II), il numero delle unità con il relativo costo globale medio pro-capite, la consistenza organica e le eventuali differenze con la situazione di fatto alla fine dell'esercizio; le nuove assunzioni, definitive o in corso di definizione; eventuali indici di efficienza e di produttività del personale, ecc.;

b) per l'acquisto di beni e servizi (Categoria IV), elementi in ordine alle quantità e alle qualità degli stessi, distintamente per aggregato economico di terzo livello; al

numero e al tipo dei contratti di acquisto o di fornitura definiti nel corso della gestione con riferimento alla loro fase procedimentale in essere alla chiusura dell'esercizio, ecc.

Particolare cura dovrà essere dedicata agli acquisti o alle costruzioni di beni durevoli la cui spesa viene allocata per convenzione in tale aggregato, pur essendo caratterizzata da elementi propri delle spese di investimento (ad esempio, interventi promozionali per l'ammmodernamento delle Forze armate).

In tal caso, l'analisi dei risultati sarà condotta in base agli elementi orientativi di cui alla seguente lettera e):

c) per i trasferimenti correnti (Categoria V), distinti a seconda degli operatori destinatari e del tipo di erogazione (codici economici di 2° e di 3° livello), dovranno porsi in luce, in relazione alle singole autorizzazioni di spesa, i principali fattori che hanno determinato gli effettivi impegni di bilancio e le cause più rilevanti che eventualmente non hanno consentito il completamento dell'iter di spesa fino alla fase del pagamento.

Ove si tratti di erogazione i cui destinatari non sono individuati dall'autorizzazione di spesa, occorre specificare i concreti beneficiari dell'impegno, quantificandoli per categorie omogenee e dando conto dei criteri seguiti nella loro individuazione;

d) per gli interessi (Categoria VI), dovranno essere esposti, i principali elementi dei piani di ammortamento che hanno dato luogo agli impegni di spesa, individuando, ove possibile, i beneficiari delle erogazioni per categorie omogenee (imprese, famiglie, enti pubblici, ecc.);

e) per gli investimenti diretti (Categoria X e XI) sarà descritto lo stato di attuazione delle spese programmate con riferimento alle fasi del procedimento per ogni singola autorizzazione di spesa: numero e importo dei progetti, di massima ed esecutivi; degli appalti aggiudicati e in corso di aggiudicazione, quantità e qualità delle opere ultimate, stato di avanzamento di quelle non ultimate, numero ed esito dei collaudi espletati, anticipazioni e saldi erogati, ecc.

Oltremodo opportuno per tale tipo di spese appare un raffronto tra programma inizialmente previsto e risultati concretamente ottenuti, ponendo in evidenza le cause delle eventuali discrasie riscontrate e suggerendo i conseguenti rimedi;

f) per gli investimenti indiretti (Categoria XII), attuati mediante trasferimenti di capitale, l'esame dovrà incentrarsi da un lato sulla tempestività delle previste erogazioni e, dall'altro sui destinatari delle medesime, nonché, ove possibile, sul concreto impiego dei fondi e sulle realizzazioni cui hanno dato luogo.

In particolare, per i trasferimenti erogati in attuazione di programmi settoriali di intervento, sarà dato conto - ove possibile - delle effettive realizzazioni conseguite dai beneficiari in termini di opere o servizi, ponendo in luce eventuali positivi riflessi sulla situazione occupazionale ed economica del settore interessato.

Per i contributi negli interessi o in conto capitale effettuati mediante intermediari creditizi, saranno fornite utili notizie sul numero e sulla entità dei programmi finanziati nonché sulla dimensione degli investimenti indotti dalla spesa statale;

g) per gli investimenti finanziari (Categoria XIII e XIV), realizzati mediante conferimenti, partecipazioni o anticipazioni produttive, saranno esposti elementi di valutazione in ordine ai riflessi sulla situazione economica e patrimoniale degli enti di gestione o delle società beneficiarie, nonché sui tempi previsti di rimborso e sugli eventuali interessi pattuiti per le anticipazioni medesime;

h) infine, per le anticipazioni non produttive (Categoria XV), verranno indicati i tempi e le modalità di rimborso ovvero, nel caso di versamenti a conti di tesoreria, i previsti tempi di utilizzo delle erogazioni.

Le Aziende ed Amministrazioni autonome - attesa la struttura dei relativi bilanci - effettueranno tale analisi con riferimento alle sole rubriche di bilancio e, nel loro ambito, alla classificazione economica di primo livello, secondo gli elementi informativi dianzi esposti dalla lettera a) alla lettera g).

Analoghe indicazioni dovranno essere fornite in merito alle gestioni speciali ed autonome ponendo particolare rilievo ai risultati economici delle stesse.

Le Aziende non gestite dal Sistema informativo della Ragioneria Generale cureranno l'esposizione dei dati finanziari della gestione su opportuni prospetti conformi all'allegato n. 2, a supporto della esposizione descritta.

B) ENTRATE

Per quanto riguarda le entrate, la relazione al consuntivo sarà articolata in due parti:

- una di carattere generale - elaborata dal Ministero delle Finanze per le entrate statali e dalle singole Aziende e Amministrazioni autonome per le entrate dei rispettivi bilanci - nella quale si darà conto delle linee generali di politica fiscale o tariffaria seguite nell'esercizio, in parallelo a quanto a suo tempo esposto nelle note preliminari agli stati di previsione dell'entrata in sede di bilanci preventivi;
- una di carattere specifico - elaborata dalle Amministrazioni centrali interessate per le rubriche di pertinenza nonché dalle Aziende e Amministrazioni autonome - nella quale saranno esaminati - per le fasi di gestione (accertamento, riscossione, versamento, residui finali) - analiticamente i gettiti dei singoli cespiti, le loro implicazioni e i loro effetti sul sistema economico.

Le Aziende e Amministrazioni autonome il cui bilancio dell'entrata è suddiviso in rubriche, esporranno la ripartizione in titoli e categorie nell'ambito di ciascuna rubrica.

Le Aziende ed Amministrazioni autonome i cui bilanci accolgono gestioni speciali ed autonome porranno particolare attenzione nell'esposizione analitica degli introiti e proventi alle stesse affluite.

L'Amministrazione delle finanze dovrà fare distinto riferimento, per le entrate tributarie, ai principali tributi nell'ambito di ciascuna categoria: IRPEF, ILOR, imposta sostitutiva, IRPEG, per la categoria I; IVA, registro, bollo, per la categoria II; olii minerali per la categoria III; tabacchi per la categoria IV; lotto per la categoria V. In appositi allegati, le risultanze di tali tributi saranno analizzate per articoli, in corrispondenza a quanto effettuato in sede di bilancio di previsione.

La medesima Amministrazione svolgerà inoltre tutte le considerazioni che dovesse ritenere utili per illustrare l'effettivo andamento delle entrate tributarie, distintamente per categoria e per singolo tributo, in rapporto alla evoluzione del sistema economico, alla base imponibile teorica ed effettiva, ai fenomeni di erosione e di evasione e alle iniziative intraprese per ridurre l'incidenza, tenendo anche conto dell'andamento delle principali variabili macro-economiche esposte nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese, già pubblicata al momento dell'elaborazione della relazione al consuntivo.

Per quanto riguarda le entrate non tributarie, attesa la non omogeneità dei proventi che le compongono, appare oltremodo difficoltoso delineare criteri generali per la illustrazione del loro andamento.

Le Amministrazioni interessate terranno pertanto conto della peculiarità di ogni singolo cespite, ponendo in evidenza, nell'ambito delle relative categorie, i fattori che hanno determinato le risultanze dei proventi quantitativamente più importanti.

Le Amministrazioni e Aziende autonome - le cui entrate risultano costituite essenzialmente dalla vendita di beni e servizi ovvero da trasferimenti attivi - porranno particolare cura nel quantificare i beni e servizi offerti alla collettività, nell'espone l'influenza della struttura tariffaria adottata sui relativi introiti, nonché nel considerare la provenienza dei trasferimenti medesimi.

*

* *

L'illustrazione descritta, sia per le entrate che per le spese, sarà limitata alle sole operazioni finali di bilancio, con esclusione cioè delle operazioni di indebitamento (accensione e rimborso prestiti).

Le sole Aziende e Amministrazioni autonome, tuttavia, dedicheranno apposito paragrafo della relazione al consuntivo alle risultanze differenziali, in termini di competenza e di cassa, sulla base degli elementi esposti in un prospetto conforme all'allegato 3, dando conto altresì dei modi di finanziamento dell'eventuale disavanzo complessivo in termini di cassa.

Infine, le eventuali gestioni speciali e autonome saranno riepilogate in un prospetto conforme all'allegato 4 specificando, nel commento delle relative risultanze, i singoli flussi finanziari da e verso il bilancio normale dell'Azienda o Amministrazione autonoma.

La relazione illustrativa, completa in ogni sua parte ed elaborata sulla base delle descritte indicazioni - che, si ripete, sono passibili di tutte le integrazioni e i completamenti che le Amministrazioni interessate dovessero ritenere opportuni - dovrà pervenire alla Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale del Bilancio - div. III entro il termine del **10 giugno 1994**.

Si sottolinea l'inderogabilità del termine in parola stante l'obbligo di presentazione della relazione stessa al Parlamento - unitamente al rendiconto generale - entro il **30 giugno**.

AZIENDA (o AMMINISTRAZIONE)

SPESA - CONSUNTIVO 1993
CLASSIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA

(milioni di lire)

	IMPEGNI	PAGAMENTI		RESIDUI FINALI
		COMPETENZA	RESIDUI	
RUBRICA 1				
Categoria 1				
Categoria 2				
.....				
.....				
Categoria 9				
.....				
.....				
TOTALE RUBRICA				
RUBRICA 2				
Categoria 1				
.....				

AMMINISTRAZIONE (o AZIENDA)

CONSUNTIVO 1993
RISULTATI DIFFERENZIALI

(milioni di lire)

	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI)	CASSA (INCASSI E PAGAMENTI)
1. - Avanzo (+) e disavanzo (-) corrente (Risparmio pubblico)		
2. - Avanzo (+) o disavanzo (-) Operazioni finali (Saldo netto da finanziarie)		
3. - Avanzo (+) o disavanzo (-) Operazioni finali al netto delle partite finanziarie (Indebitamento netto)		
4. - Ricorso al mercato		

- (1) Titolo I entrata meno titolo I spesa
- (2) Titolo I e II entrata meno titoli I e II spesa
- (3) Titolo I e II entrata, al netto delle categorie IX e X, meno titoli I e II spesa, al netto delle categorie XI, XII e XIII
- (4) Titoli I, II e III spesa meno titoli I e II entrata

AMMINISTRAZIONE (o AZIENDA)

CONTO CONSUNTIVO 1993
GESTIONI SPECIALI E AUTONOME

(milioni di lire)

GESTIONI	COMPETENZA		CASSA			RESIDUI FINALI			
	ACCERT.	IMPEGNI	SALDO	INCASSI	PAGAMENTI	SALDO	ATTIVI	PASSIVI	SALDO